



STATUTO ASC

ASSOCIAZIONE SAMMARINESE CALCIATORI

Articolo 1 - Costituzione

È istituita la "Associazione Sammarinese Calciatori" (per brevità ASC), la quale opera come associazione a carattere apolitico, avente piena autonomia funzionale ed amministrativa nel completo rispetto della normativa statale della Repubblica di San Marino e della FSGC, e nell'interesse esclusivo dei propri associati – calciatori e calciatrici tesserati per la FSGC. La ASC è affiliata alla FSGC della quale accetta gli Statuti e tutte le Carte Federali vigenti e future. Nello svolgimento della propria attività, è estranea ad ogni influenza di religione, politica, razza, etnia, sesso, lingua o a qualsiasi altra discriminazione.

Articolo 2 - Sede

La ASC ha sede nella Repubblica di San Marino in Borgo Maggiore (RSM) via XXVIII Luglio n. 218.

Articolo 3 - Marchio

La ASC usa, come marchio, un simbolo grafico rappresentante un calciatore che guida un pallone. A sinistra della predetta immagine viene riportata la sigla ASC mentre in calce alla medesima viene riportata la dicitura per esteso ASSOCIAZIONE SAMMARINESE CALCIATORI.

Articolo 4 - Scopi

L'ASC non ha fini di lucro ed ha come scopo primario quello di promuovere, sviluppare e diffondere la figura umana e professionale di tutti i propri associati sia come sportivi che come uomini nonché di intraprendere ogni iniziativa finalizzata a favorire la formazione dei calciatori di ogni categoria e ruolo, a curare la professionalità tecnica e morale dei calciatori, a pubblicizzare l'immagine del calciatore ed a valorizzare la figura del medesimo in ambito nazionale ed internazionale con particolare attenzione ai settori giovanili. Concorre a promuovere ogni forma di tutela medico - sanitaria e assicurativa dei propri iscritti nonché, d'intesa con la FSGC ed il CONS, all'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterino le naturali prestazioni fisiche degli atleti durante lo svolgimento delle attività sportive, aderendo incondizionatamente alle norme Internazionali in materia di antidoping (WADA) ed alle norme sulla disciplina dello sport.



Articolo 5 - Soci

Possono associarsi alla ASC tutti i calciatori e le calciatrici dei Settori Giovanili, dilettanti e Futsal che siano tesserati per club affiliati alla FSGC e partecipanti ai campionati organizzati dalla stessa FSGC.

Possono altresì far parte dell'ASC tutti i giocatori sanmarinesi tesserati per Squadre iscritte a Campionati stranieri del settore professionistico e non professionistico.

Per associarsi, i calciatori e le calciatrici devono presentare domanda scritta di ammissione su apposito modulo predisposto dalla ASC, la quale sarà oggetto di valutazione da parte del Consiglio Direttivo della ASC che provvederà a decidere sull'accoglimento o il respingimento della stessa. L'ammissione comporta l'iscrizione per una singola stagione sportiva ed avrà efficacia dalla data in cui il richiedente avrà ricevuto apposita comunicazione dalla segreteria della ASC. Deve essere allegata alla domanda, a pena di non ammissione, la quota di iscrizione stabilita dal Consiglio Direttivo.

In caso di rigetto della domanda, comunicato con specifica motivazione, il richiedente potrà fare ricorso al Collegio dei Proviviri, mediante lettera raccomandata da spedirsi entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di rigetto. L'organo decidente, valutata la richiesta, deciderà entro 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione del ricorso. Per ogni data fa prova quella del timbro postale. La decisione è inappellabile.

Articolo 6 – Doveri dei soci

Gli associati hanno i seguenti doveri:

- rispettare le prescrizioni del presente Statuto e le decisioni comunicate con le delibere dei competenti Organi associativi;

- attenersi alle previsioni normative in vigore del CONS e della FSGC;

- di tenere un comportamento che sia conforme ai principi della lealtà, probità e della correttezza sportiva;

- dare il proprio contributo alle attività svolte dall'Associazione per il perseguimento degli scopi sociali, salva la garanzia del diritto al dissenso;

- accettare le norme deontologiche del calciatore emanate di comune accordo con la FSGC.



Articolo 7 – Esclusione soci

Gli associati perdono il diritto di far parte della ASC:

1. per recesso, attraverso comunicazione scritta da inviare alla ASC e con effetto al termine della stagione sportiva medesima;
2. mancato pagamento della quota associativa annuale;
3. per sospensione temporanea o espulsione definitiva a seguito di procedimento disciplinare;
4. per morte, o per altra causa di sopravvenuta impossibilità impeditiva;
5. per estinzione dell'Associazione.

Articolo 8 – Organi ASC

Sono organi della ASC:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Probiviri.

Articolo 9 – Durata delle cariche

La durata delle cariche elettive è biennale ovvero 2 (due) anni. Il Presidente ed il Vice Presidente sono rieletti automaticamente alla scadenza del mandato, per l'ulteriore biennio, qualora non venga presentata una nuova candidatura su proposta del Presidente d'intesa con il Vice Presidente.

Articolo 10 – Retribuzione delle cariche sociali

La ASC, per l'espletamento delle cariche sociali e di consulenza, riconosce uno specifico compenso in relazione alle prestazioni esercitate, con possibilità di stabilire anche un apposito rapporto di lavoro subordinato.

Nello svolgimento delle attività per conto della ASC la stessa prevede anche un eventuale rimborso spesa dietro presentazione di specifica documentazione.

Articolo 11- Assemblea Generale

L'Assemblea Generale ha competenza incondizionata e primaria ed è costituita da 1 (uno) membro per ogni squadra iscritta al settore calcio dilettanti e da un membro per ogni squadra iscritta al settore Futsal, il quale deve essere eletto tra i calciatori tesserati per la medesima squadra. Il



rappresentante di ogni squadra dovrà essere indicato all'atto di iscrizione alla ASC sull'apposito modulo.

L'Assemblea Generale si riunisce in sede ordinaria una volta all'anno entro il 31 dicembre, per provvedere alle seguenti incombenze:

1. esame della gestione sociale;
2. approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
3. discutere e deliberare su ogni altro atto che sia di sua competenze ai sensi di legge e dell'Atto costitutivo.

L'Assemblea sarà pure convocata nei casi in cui il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno ovvero ne venga fatta richiesta scritta da almeno 1/5 (un quinto) dei rappresentanti degli associati. In quest'ultima ipotesi l'Assemblea dovrà essere convocata non oltre i 20 (venti) giorni successivi alla richiesta per deliberare sull'ordine del giorno presentato dai richiedenti.

L'Assemblea è convocata dalla Presidenza dell'ASC, in via ordinaria almeno una volta all'anno, con preavviso di giorni 7 (sette) giorni con lettera raccomandata o altro mezzo equipollente che ne accerti la ricezione ai destinatari, quando il Presidente lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta motivata per iscritto le metà più uno (50% + 1) degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea Generale deve essere sempre fissata in prima e seconda convocazione. La prima convocazione è valida soltanto se presente la metà più uno (50% + 1) degli aventi diritto al voto; la seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei membri presenti e deve essere fissata nello stesso giorno e nello stesso luogo almeno 30 (trenta) minuti dopo la prima convocazione.

L'Assemblea Generale Straordinaria è convocata dal Presidente, o dal Consiglio Direttivo, o quando ne faccia richiesta motivata 1/3 (un terzo) dei tesserati.

Le modalità di convocazione sono le stesse dell'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea Generale sia straordinaria che ordinaria delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Articolo 12 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dell'ASC è composto da 12 (dodici) membri di cui almeno 2 (due) membri del settore dilettanti, 1 (uno) membro del settore Futsal, 1 (uno) membro del settore femminile, 1 (uno) membro del settore Giovanile oltre che da 3 (tre) membri laici. Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea Generale dei rappresentanti degli associati con votazione a maggioranza semplice dei presenti.

Sono eleggibili tutti i membri componenti l'Assemblea Generale con cittadinanza e residenza nella Repubblica di San Marino.



Non possono essere eletti a membri del Consiglio Direttivo o nominati in cariche previste dal presente statuto i soggetti che siano stati sottoposti a provvedimenti disciplinari definitivi per squalifica o inibizione; squalifica per doping, illecito sportivo e scommesse; ovvero coloro che siano stati colpiti da provvedimenti disciplinari negli ultimi 5 (cinque) anni, salva riabilitazione, della FIFA, dell'UEFA, del CONS, della FSGC o di altre federazioni sportive, per un periodo complessivamente superiore ad un anno. Sono inoltre ineleggibili coloro che hanno riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi - ovvero abbiano patteggiato una pena – per un periodo non inferiore ad un anno.

Sono inoltre ineleggibili coloro che violano le disposizioni del presente Statuto o abbiano disonorato le reputazione, l'onore e l'immagine dell'ASC.

A parità di voti risulterà eletto il più anziano in ordine di iscrizione e, successivamente, di età.

Il Presidente può eleggere all'interno del Consiglio Direttivo fino ad un massimo di 3 (tre) membri, oltre il numero sopra indicato, laici e che non abbiano cittadinanza e residenza nella Repubblica di San Marino, in relazione alle loro capacità professionali utili al raggiungimento dello scopo sociale.

Il Consiglio Direttivo ha pieni poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione e predispone la relazione sulla gestione annuale ed il bilancio consuntivo e preventivo da presentare all'Assemblea Generale per l'approvazione. Inoltre, adotta tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per il buon andamento dell'ASC e per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 4 del presente Statuto; ratifica i provvedimenti disciplinari contro gli associati; stabilisce l'importo delle quote sociali; esprime parere sulle questioni di carattere organizzativo su cui venga interpellato; decide su tutte le questioni che gli siano espressamente demandate dall'Assemblea Generale.

Il Consiglio Direttivo viene riunito dal Presidente o per delega dal Vice Presidente almeno 2 (due) volte all'anno ed inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure a richiesta di un terzo dei suoi componenti.

Il Consigliere che risulterà assente ingiustificato per 3 (tre) riunioni consecutive sarà considerato dimissionario all'atto della terza assenza e sostituito dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile con il consigliere primo non eletto nell'ultima Assemblea elettiva.

In caso di non accettazione della carica o di dimissioni da parte di Consiglieri eletti, entreranno a far parte del Consiglio Direttivo i candidati che nella medesima Assemblea Generale avranno ottenuto, nell'ordine, il maggior numero di voti dopo gli eletti, nomina da ratificarsi nella prima Assemblea Generale successiva.



Articolo 13 – Cariche d'Onore

Si considerano Membri d'Onore coloro che sottoscrivono l'iniziale Statuto.

Possono essere nominati Membri d'Onore coloro che abbiano acquisito particolari benemeritenze in campo agonistico e dirigenziale e che siano dotate di specifiche ed elevate competenze e capacità professionali utili al raggiungimento degli scopi dell'ASC. L'ammissione e l'esclusione di tali soci competono al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Questi soci hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari.

Articolo 14 - Il Presidente

Il Presidente della ASC viene eletto su proposta del Presidente uscente d'intesa con il Vice Presidente in carica, ratificata ed approvata dal Consiglio Direttivo.

Qualora, all'esito delle eventuali consultazioni per la nomina del nuovo Presidente non ci sia una intesa tra le parti, la carica sarà ricoperta dal Presidente uscente oppure, in caso di non accettazione, dal Vice Presidente uscente. Nel caso entrambi non accettino la carica, si procederà con la nomina tramite proposta del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, accettato l'incarico nomina, d'intesa con il Consiglio Direttivo, il Vice – Presidente ed il Segretario.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione ed ha la firma sociale; presiede le riunioni del Consiglio Direttivo; adotta tutti quei provvedimenti che rivestano carattere d'urgenza e che siano imposti da circostanze eccezionali e inderogabili, con obbligo di presentarli per la ratifica alla prima riunione successiva del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può decidere in merito all'amministrazione straordinaria ed urgente dell'ASC.

Il Presidente, d'intesa con il Consiglio Direttivo, nomina il rappresentante dell'ASC per ricoprire i ruoli e le cariche riconosciute all'Associazione dallo Statuto della FSGC e dal CONS nonché ogni altra carica prevista all'interno degli organi nazionali ed internazionali. Questo può essere eletto anche tra esperti tecnici e professionisti senza residenza e cittadinanza nella Repubblica di San Marino.

Il Presidente può farsi rappresentare per incarichi specifici da componenti del Consiglio Direttivo o da membri laici.

Articolo 15 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente viene nominato dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo.



Il Vice Presidente in carica dovrà sostituire il Presidente in ogni sua attribuzione in caso di sua assenza od impedimento.

In caso di cessazione della carica del Presidente, le sue funzioni saranno assunte dal Vice Presidente in carica fino alle successive votazioni per la nomina di un nuovo Presidente. In tal caso, il nuovo Presidente pro tempore nominerà un nuovo Vice Presidente, fino a nuove elezioni.

D'intesa con il Presidente deciderà la nomina del nuovo Presidente alla scadenza delle cariche elettive.

Articolo 16 – Il Segretario

Il Segretario è eletto dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, che ne determina i compiti.

Egli coordina e dirige i servizi connessi alla segreteria, provvede alle esecuzioni ed alla messa in atto delle disposizioni emanate dagli Organi Direttivi, redige i verbali dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo.

Articolo 17 – Il Tesoriere

Il Tesoriere è eletto in seno al Consiglio Direttivo che ne determina i compiti.

Egli svolge tutte le pratiche di carattere finanziario ed amministrativo e prepara il Bilancio consuntivo e quello preventivo.

Articolo 18 – Collegio dei Probiviri

L'Assemblea elegge ogni biennio 3 (tre) Probiviri, scelti anche fra persone non associate di riconosciuto prestigio. I membri del Collegio non devono obbligatoriamente avere cittadinanza e residenza nella Repubblica di San Marino. Il Collegio dei Probiviri è chiamato a giudicare con competenza esclusiva sulle questioni relative all'ammissione od espulsione degli associati decisa dal Consiglio Direttivo. Il Collegio decide altresì su ogni altra controversia che possa insorgere circa l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto.

La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile.

Articolo 19 – Sanzioni disciplinari

Gli associati che abbiano violato i doveri specifici del presente Statuto, saranno sottoposti ad un procedimento disciplinare da parte del Consiglio Direttivo il quale potrà adottare uno dei seguenti provvedimenti:

1. ammonizione scritta;



2. sospensione temporanea;
3. espulsione definitiva dall'ASC.

I provvedimenti disciplinari adottati a carico degli associati dovranno venire comunicati per iscritto agli interessati. Questi ultimi potranno ricorrere entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Probiviri ai sensi dell'art. 5.

Articolo 20 – Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è rappresentato:

1. dalle quote associative versate da ciascun associato, ordinario o d'onore, secondo l'indicazione del Consiglio Direttivo;
2. da eventuali proventi derivanti dallo svolgimento di ogni tipologia di attività effettuata dall'ASC per il conseguimento dello scopo sociale;
3. da una percentuale, da stabilire in merito ad ogni singolo accordo, per fini pubblicitari e sponsorizzazioni degli associati alla ASC;
4. da eventuali contributi economici attinenti all'utilizzazione del diritto all'immagine degli associati e della ASC;
5. dagli interessi dei beni patrimoniali liquidi;
6. dai contributi federali, statali e/o di qualsiasi natura, sponsorizzazioni atti di liberalità di enti o persone sia fisiche che giuridiche, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
7. da una percentuale pari al valore dell' 8% (otto %) sul compenso totale che ogni calciatore, associato alla ASC, percepisce dalla presenza nella Nazionale della Repubblica di San Marino, con possibilità di revisione di tale valore qualora si verificano delle modifiche sul compenso stesso.

Articolo 21 - Scioglimento

L'Associazione si estinguerà, oltre che per le cause previste dalla legge, anche per decisione presa dall'Assemblea Generale straordinaria con una maggioranza di almeno metà + 1 (50% + 1) degli iscritti.



Articolo 22 – Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione é fissata fino all'Anno 2100, e può essere prorogata con delibera dell'Assemblea, alla quale é rimesso anche l'anticipato scioglimento.

Articolo 23 - Modifiche dello Statuto

Le modifiche allo Statuto sono deliberate dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata con il voto favorevole dei due terzi 2/3 (due terzi) degli iscritti

Articolo 24 – Entrata in Vigore

Il presente Statuto entra in vigore al momento del riconoscimento giuridico da parte del Tribunale Unico di questa Repubblica e dovrà essere inviato contestualmente al C.O.N.S. per gli adempimenti previsti dagli artt. 14/l e 19/e della Legge n. 32/97.